


# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente aziendale

**Dott.ssa Sofia Bertolo**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Dott. Filippo Borsato**  
Dottore Commercialista

Circolare n. 2 /2018

Castelfranco Veneto, 31 gennaio 2018

Spett. li CLIENTI

-----  
LORO SEDI

## LEGGE DI BILANCIO 2017

La Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017) è stata definitivamente approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2017.

Si segnalano di seguito le principali novità della Legge di bilancio 2018.

| LEGGE DI BILANCIO 2018 |  |
|------------------------|--|
| Comma                  | Contenuto in sintesi   |
| 3, lett. a)            | <b>Interventi di riqualificazione energetica</b><br><br>Prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari.<br>Si assiste però a una rimodulazione della misura dell'agevolazione per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, con riduzione della detrazione dal 65% al 50%.<br>La detrazione sarà infatti <b>pari al 50%</b> (anziché al 65%) per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;</li><li>- acquisto e posa in opera di schermature solari;</li><li>- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;</li><li>- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.</li></ul> La detrazione sarà <b>pari al 65%</b> qualora gli impianti di climatizzazione invernale siano sostituiti con:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, oppure</li><li>- impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con</li></ul> |

caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Invariata la detrazione al 65% l'incentivo per pannelli solari per l'acqua calda, pompe di calore, cappotti termici e altri interventi sull'involucro edilizio.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 è possibile fruire della detrazione, nella misura del 65%, anche in relazione alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Lo sconto non può essere superiore a 100.000 euro e può essere ottenuto a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

#### **Le regole "particolari" previste per gli interventi condominiali**

Per i lavori in condominio, come previsto dalla Legge di bilancio 2017, il bonus è confermato fino al 2021 e che può arrivare fino al:

- 70% per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
- 75% per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

#### **Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico e interventi di recupero edilizio**

Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente:

- alla riduzione del rischio sismico;
- alla riqualificazione energetica;

in alternativa alle rispettive e specifiche detrazioni, è possibile fruire di una detrazione dell'80% - 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari a € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

#### **Cessione ecobonus**

È prevista la possibilità di cedere il credito corrispondente all'ecobonus per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici da parte dei contribuenti, anche per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.

La cessione del corrispondente credito può essere effettuata a tutti i soggetti che hanno eseguito gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con possibilità per i soggetti che rientrano nella *no tax area* di trasferire il credito anche alle banche, istituti di credito e intermediari finanziari (i cessionari a loro volta possono cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito).

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>3, lett. b)</b> | <b>Interventi di recupero edilizio</b>   |
|                    | <p>È stata confermata la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella misura del 50% (anziché del 36%);</li> <li>- su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000).</li> </ul> <p><b>Bonus Mobili</b></p> <p>La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare <u>l'immobile oggetto di ristrutturazione</u>, può quindi essere goduta anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2018 (entro il 31/12/2018), a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati nel 2017.</p> <p>La detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerati al netto delle spese sostenute nel corso del 2017 per le quali si è fruito della detrazione.</p> |
| <b>12 – 15</b>     | <b>Bonus Verde</b>   |
|                    | <p>È confermata l'introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o dal detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</li> <li>- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</li> </ul>  |
| <b>16</b>          | <b>Cedolare secca canoni concordati</b>  |
|                    | <p>Confermata l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato, stipulati secondo le disposizioni di cui all'art. 2 c.3 e 8 della Legge n. 431/1998, applicabile per gli anni <b>dal 2014 al 2019</b>.</p>  |
| <b>17-18</b>       | <b>Bonus riqualificazione alberghi</b>   |
|                    | <p>Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.</p> <p>Il <i>bonus</i> è pari al 30% delle spese sostenute, sino a un massimo di 200.000 euro.</p>  |
| <b>19</b>          | <b>Valore dei beni significativi e IVA 10% sulle manutenzioni</b>  |
|                    | <p>In sede di approvazione è stata introdotta una norma interpretativa dell'art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%;</li> <li>• nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:</li> </ul>  |

# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

|                |   |
|----------------|---|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano utilizzati i c.d. "beni significativi" individuati dal DM 29.12.99;</li> <li>- il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione;</li> </ul> <p>l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.</p>  |
| <b>23 - 24</b> | <b>Detrazione studenti fuori sede</b>   |
|                | Riconosciuta una detrazione IRPEF del 19% per i canoni di locazione, derivanti da contratti stipulati o rinnovati ex L. 431/98, sostenuti dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune diverso da quello di residenza.   |
| <b>28</b>      | <b>Agevolazione trasporto pubblico</b>  |
|                | <p>È confermata la <b>detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute</b>, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per <b>l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico</b> locale o regionale e interregionale per un <b>importo non superiore a € 250</b>.</p> <p>Inoltre, si introducono agevolazioni fiscali per i "buoni TPL" (trasporto pubblico locale), stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari <b>non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente</b>, analogamente a quanto già oggi avviene per i "buoni pasto".</p>  |
| <b>29- 36</b>  | <b>SUPER E IPER AMMORTAMENTO</b>  |
|                | <p><b>Super ammortamento (commi 29 e 34)</b></p> <p>È confermata la possibilità per le imprese, per i lavoratori autonomi e professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2018, di effettuare l'incremento del costo di acquisto del bene nella misura del 30%.</p> <p>Al fine di poter applicare la normativa, l'acquisto del bene deve avvenire entro il 31 dicembre 2018 ovvero entro il 30 giugno 2019 ma, in quest'ultimo caso, a condizione che entro dicembre 2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.</p> <p>Si precisa che sono <b>esclusi</b> dall'agevolazione i <b>veicoli a deducibilità limitata (autovetture)</b>, i <b>veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico</b>.</p> <p>Si ricorda che il super ammortamento rileva ai fini imposte delle sui redditi e non ai fini Irap; non rilevano nè la forma giuridica né il regime contabile adottato dal contribuente.</p> |
|                | <p><b>Iper ammortamento (commi da 30 a 33, 35 e 36)</b></p> <p>Viene prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano entro il 31 dicembre 2018 (31 dicembre 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione) <b>investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di</b></p>   |

|        |  |
|--------|--|
|        | <p><b>trasformazione tecnologica/digitale</b>, ricompresi nell'Allegato A della Finanziaria 2017, <b>l'incremento del costo di acquisizione nella misura del 150%</b>.</p> <p>I soggetti che effettuano, nello stesso periodo, investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B (ampliato rispetto alla gamma di beni immateriali agevolabili contenuti nella Finanziaria 2017), potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una <b>maggiorazione del 40%</b>.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della agevolazione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, e per i beni di costo superiore a 500.000 euro una perizia tecnica giurata rilasciata da un:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ingegnere iscritto presso l'albo,</li> <li>- perito industriale iscritto presso il collegio,</li> <li>- ente di certificazione accreditato.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui sopra e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p> <p>La dichiarazione del legale rappresentante o l'eventuale perizia, devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.</p> <p>Per i soggetti che beneficiano dell'iperammortamento (anche relativamente al 2017), in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>sostituisca il bene originario</b> con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;</li> <li>- <b>attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo</b>, le <b>caratteristiche</b> del nuovo bene e il <b>requisito dell'interconnessione</b>.</li> </ul> <p>Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione <b>dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario</b>, la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.</p> |
| 46- 56 | <p><b>Credito d'imposta per spese di formazione</b></p>  |
|        | <p>Alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018, spetta un credito d'imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire e consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, in tema di big data e analisi dei dati e affini, e integrazione digitale dei processi aziendali relativi agli ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018) vendita e marketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità del credito, i costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o dal professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, con allegazione al bilancio di tale</p>  |

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

|                |  |
|----------------|--|
|                | <p>certificazione.</p> <p>Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, la certificazione va redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti.</p> <p>Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi.</p>  |
| <b>96- 99</b>  | <b>Bonus acquisto prodotti in plastica riciclata</b>   |
|                | <p>Si riconosce un credito d'imposta del 36% (per gli anni 2018-2020) alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.</p>  |
| <b>100</b>     | <b>Incentivi all'occupazione giovanile</b>   |
|                | <p>In sede di approvazione, con l'intento di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro che, a decorrere dall'1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, <u>l'esonero dal versamento del 50%</u> dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi/contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile, per ciascun dipendente.</p> <p>Ai fini del beneficio, il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.</p> <p>L'esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l'esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);</li> <li>- non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all'esonero).</li> </ul> <p>Inoltre, è previsto <u>l'esonero totale</u> dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi/contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti <u>entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di alternanza scuola-lavoro;</li> <li>- un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.</li> </ul> |
| <b>117-120</b> | <b>Agevolazione settore agricolo</b>   |
|                | <p>Con l'intento di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, è riproposto l'esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS, a favore dei coltivatori diretti/IAP di età inferiore a 40 anni, iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2018.</p>  |

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>132</b>             | <b>Bonus Renzi 80 euro</b>  |
|                        | Elevate le soglie reddituali per l'accesso al bonus € 80 ampliando la platea dei destinatari: ferma restando la misura del credito, pari a € 960 annui, la vigente soglia di € 24.000 viene innalzata a 24.600; analogamente, si dispone che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di reddito complessivo pari o superiore a € 26.600.   |
| <b>643</b>             | <b>Credito d'imposta per acquisto di strumenti musicali</b>   |
|                        | Si proroga di un anno la disposizione della legge di Bilancio 2017 (art. 1, c. 626 legge n. 232/2016) che ha introdotto un credito d'imposta del 65%, per un massimo di € 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo.<br>Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato, quindi studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge. |
| <b>665-667</b>         | <b>Detrazione IRPEF per spese in favore di soggetto con DSA (art. 15, comma 1, lett. e-ter)</b>   |
|                        | Introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, a decorrere dal 2018, anche nell'interesse dei soggetti a carico, in favore di "minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento.   |
| <b>768-770</b>         | <b>Detrazione polizze per calamità naturali</b>   |
|                        | È prevista la detrazione del 19% per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo.<br>Le disposizioni si applicano solo alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.   |
| <b>909<br/>915-917</b> | <b>Fatturazione elettronica dal 01/01/2019 per tutti i soggetti</b>   |
|                        | Le disposizioni prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni), l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).<br><br><u>Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 1° luglio 2018</u><br>L'obbligo di emissione della fattura elettronica si applica già dal 1° luglio 2018 per:<br>- cessioni di benzina e gasolio per motori;<br>- prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese, nel caso di  |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A..<br/>Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall'Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali.</p> <p><u>Obbligo generalizzato dal 2019</u><br/>A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.<br/>Sono, invece, espressamente esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.<br/>In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.</p> <p><u>Fatture per operazioni da e verso l'estero</u><br/>Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.<br/>La trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.<br/>In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.<br/>La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.<br/>Non si applica il cumulo giuridico.</p> <p><u>Conservazione elettronica</u><br/>Per i documenti trasmessi tramite il sistema di interscambio, risultano assolti gli obblighi di conservazione elettronica; tempi e modalità saranno rese note con apposito provvedimento.</p> |
| 910- 914 | <p><b>Escluso il contante per le retribuzioni</b></p> <p>Si introducono limitazioni alle forme di pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.<br/>A decorrere dal 1° luglio 2018, le retribuzioni concernenti i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le P.A. e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici, dovranno essere corrisposte <u>esclusivamente con metodi tracciati</u> (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamento in contanti presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria, assegno consegnato al dipendente o a un familiare in caso di impedimento).<br/>Per la violazione, si applica al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.</p>  |



# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>986-989</b>  | <b>Pagamenti Pubblica Amministrazione</b>  |
|                 | <p>Le P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) hanno l'obbligo di verificare l'assenza di pendenze (cartelle esattoriali scadute e non pagate) in capo ai medesimi, sempre per importi superiori a 5.000 euro.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.</p>   |
| <b>990</b>      | <b>Sospensione compensazioni modello F24</b>   |
|                 | <p>Si prevede che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, sino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni, ove si evidenzino profili di rischio che richiedano l'effettuazione di un controllo.</p>   |
| <b>994-995</b>  | <b>Modifiche alle regole di deduzione interessi passivi</b>  |
|                 | <p>Modificando le regole di determinazione del ROL, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, si prevede l'esclusione dei dividendi relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ. .</p>   |
| <b>997-998</b>  | <b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b>  |
|                 | <p>Riaperta la possibilità di rivalutazione delle quote di partecipazione (non negoziate in mercati regolamentati) e dei terreni (edificabili e non), mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%.</p> <p>I riferimenti sono quelli canonici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- possesso del bene da rivalutare al 1° gennaio 2018;</li> <li>- data ultima di giuramento della perizia al 30 giugno 2018;</li> <li>- data di scadenza del pagamento della sostitutiva o della prima rata al 30 giugno 2018;</li> <li>- possibilità di versamento delle somme in 3 rate annuali, con maggiorazione di interessi.</li> </ul>  |
| <b>999-1006</b> | <b>Tassazione dividendi e capital gains</b>  |
|                 | <p><u>Capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate</u></p> <p>Viene eliminata qualsiasi differenza di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una imposizione fissa del 26%.</p> <p>Le nuove disposizioni riguardano i redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza che sia stata prevista alcuna disposizione transitoria.</p> <p><u>Tassazione dei dividendi e proventi assimilati</u></p> <p>I dividendi e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell'apporto all'associazione in partecipazione.</p> <p>Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p> <hr/> <p><b>Nota.</b> Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 deliberate dal 2018 al 2022, rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo</p> |

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

|             |  |
|-------------|--|
|             | innovata con D.M. 26 maggio 2017.  |
| <b>1063</b> | <b>Differimento IRI</b>  |
|             | Si prevede che il primo anno di applicazione dell'Iri slitti dal 2017 al 2018.<br>La disposizione non ha previsto alcuna clausola di salvaguardia per coloro che avessero ipotizzato di adottare il regime già dal 2017. |
|             | <b>Entrata in vigore</b>   |
|             | La legge di stabilità entra in vigore il 1° gennaio 2018, ove non diversamente previsto.   |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

**Conte&Cervi Commercialisti Associati**